



PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO AI QUALI E' CONFERITA LA QUALIFICA DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

(L. 28 maggio 1981, n. 286 – L. 7 marzo 1986, n. 65 – D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145 – L. 11 febbraio 1992, n. 157)

Approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n.... del

ARTICOLO 1

Gli addetti alla Polizia Locale della Provincia di Sondrio formano il Corpo di Polizia Locale dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio.

Ad essi è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e sono dotati delle armi di ordinanza di cui all'art. 4.

I servizi di Polizia Provinciale per i quali è consentito il porto delle armi in dotazione sono quelli sia di prevenzione che di repressione in materia di caccia, pesca, tutela ambientale, vigilanza stradale (con particolare riferimento alla viabilità provinciale), nonché quei servizi attivati e coordinati da Prefettura e Questura in affiancamento alle Forze di Polizia dello Stato per particolari servizi controllo e tutela dell'ordine e sicurezza pubblici.

ARTICOLO 2

Il Presidente della Provincia, con suo provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale.

Tale numero equivale al numero di addetti in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, sino al 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma per tipo.

Presso il Comando del Corpo di Polizia Locale. possono essere detenute armi di tipologia diversa rispetto a quelle in dotazione, destinate ad attività specifiche, quali interventi gestionali in aree protette, attività di controllo della fauna selvatica e gestione di grandi carnivori.

Tali armi, in presenza di necessità operative e su disposizione del Presidente o del Comandante, verranno assegnate in via continuativa ad un numero selezionato di addetti, che provvederà a denunciare l'arma presso la competente Autorità di P.S.

Il Corpo è altresì dotato di un congruo numero di fucili narcotizzanti, detenuti in armadio separato e disponibili per eventuali interventi su animali in difficoltà, o consegnati agli Agenti per detenerli presso di loro al fine di garantire maggior celerità di intervento sul luogo dell'utilizzo. Ogni utilizzo dovrà essere supportato da personale Veterinario ATS della Montagna e riportato su apposito registro,

Sono inoltre custodite le armi utilizzate per lo svolgimento delle prove pratiche necessarie al conseguimento della licenza di caccia. Tali armi non vengono assegnate agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ma devono essere disponibili all'utilizzo su autorizzazione del Comandante.

ARTICOLO 3

foglio n. 1 di 4



PROVINCIA DI SONDRIO

Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Questore.

ARTICOLO 4

Le armi in dotazione agli addetti di cui all'Art. 1 sono:

- la pistola a rotazione o semiautomatica scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'Art. 7 della L. 110/75 e successive mm. e ii-
- il fucile scelto tra i modelli iscritti al catalogo nazionale delle armi da caccia.

Le munizioni in dotazione ad ogni addetto al Corpo sono fissate nel numero massimo di:

- nr. 50 cartucce per pistola (arma comune);
- nr. 50 cartucce con munizione spezzata (fucile da caccia);
- nr. 10 cartucce a palla per canna liscia (fucile da caccia);
- nr. 20 cartucce a palla per canna rigata (fucile da caccia).

Dette munizioni dovranno, secondo disponibilità, essere in materiale diverso dal piombo (chiamate anche monolitiche).

Durante il servizio sul territorio ogni addetto dovrà sempre essere in possesso di una dotazione minima pari a:

- nr. 20 cartucce con munizione spezzata per fucile da caccia (se in dotazione);
- nr. 10 cartucce a palla per fucile da caccia con canna liscia (se in dotazione);
- nr. 10 cartucce per fucile da caccia con canna rigata (se in dotazione);
- nr. 15 cartucce inserite nel caricatore della pistola in dotazione

Le assegnazioni avverranno su richiesta singola o d'ufficio in presenza di necessità istituzionali operative.

L'avvenuta assegnazione di munizioni dovrà essere registrata (e distinta per calibro) su apposito registro o scheda nominativa.

Gli addetti di cui all'Art. 1 impegnati in particolari servizi, su disposizione del Comandante possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (bastoni estensibili) che dovranno essere portati in condizione di riposo, assicurati rigidamente al cinturone.

Potranno altresì essere dotati di strumenti difensivi di autosoccorso del tipo spray OC Capsicum, non classificato come arma comune, il modello utilizzato deve essere preventivamente approvato dal Comandante.

I suddetti presidi tattici costituiranno dotazione di reparto ed il relativo uso sarà subordinato allo svolgimento del corso di addestramento di cui al Regolamento Regionale 3/2004 e successive mm. e ii.

ARTICOLO 5

Le armi possono essere portate dagli addetti, in possesso della qualifica di Agenti di P.S., senza licenza, per l'espletamento di tutti i servizi esterni, fermo restando:

- l'obbligo del porto, sempre, della pistola;

foglio n. 2 di 4



PROVINCIA DI SONDRIO

- l'obbligo del porto di fucile per l'espletamento di compiti istituzionali specifici secondo le modalità e direttive disposte dal Comandante.

Le armi vengono assegnate in via continuativa, rimangono di proprietà dell'Amministrazione che provvede alla comunicazione dell'assegnazione alla competente Autorità di P.S. ed alla Stazione Carabinieri competente per territorio di residenza/domicilio dell'assegnatario; vengono riconsegnate a cessazione del rapporto di lavoro o su disposizione del Presidente o del Comandante.

L'assegnazione continuativa può essere revocata in qualsiasi momento dal Presidente.

Nella tessera di servizio è riportato il numero del provvedimento di assegnazione dell'arma in dotazione.

Le armi e munizioni sono custodite dagli interessati presso le proprie abitazioni.

In servizio non si possono portare armi non in dotazione, salvo autorizzazione singola da rilasciarsi dal Comandante del Corpo, nel caso di particolari necessità tecnico operative.

ARTICOLO 6

Per le modalità del porto d'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno al quale ci si riferisce. (D.M. n. 145).

ARTICOLO 7

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate.

Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Presidente, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

ARTICOLO 8

Agli addetti alla Polizia Locale, cui le armi sono assegnate in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ARTICOLO 9

Il Presidente garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussista una eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa oltreché custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.

Nei locali del Comando provinciale deve essere installato armadio blindato di sicurezza munito di doppia chiave e allarmato, da utilizzare per la custodia delle armi e munizioni di scorta, del fucile a narcotico con relativa attrezzatura ed altro materiale attinente le armi.

ARTICOLO 10

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M-I- 4 marzo 1987, n. 145 e della Legge 28 maggio 1981, n. 286.

ARTICOLO 11



PROVINCIA DI SONDRIO

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono assegnati per l'espletamento del servizio ordinario a singoli distretti, fermo restando la loro competenza giuridica su tutto il territorio provinciale, ove possono quindi essere portate le armi in dotazione.

ARTICOLO 12

Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento vigono le disposizioni di cui alle leggi e regolamenti:

- Legge 28 maggio 1981, n. 286
- Legge 7 marzo 1986, n. 65
- D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157
- D.Lgs 10 agosto 2018, n. 104